



STATUTO

"Filarmonica Giacomo Puccini APS"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1 E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Filarmonica Giacomo Puccini APS".

ART. 2 L'Associazione ha sede legale a Capannori (LU) in Segromigno in Monte loc. La chiesa in via delle Selvette n. 302 ed ha durata a tempo indeterminato.

ART. 3 L'Associazione non ha fine di lucro ed è regolata dal Titolo I Capo III, art. 36 ss. Codice Civile, dal D.Lgs. n. 117/2017 e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle eventuali disposizioni regionali in materia.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di utilizzare il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 4 L'Associazione, basata sui principi di democrazia ed uguaglianza, si pone come scopo statuario l'insegnamento gratuito della musica ai giovani, la diffusione e la promozione della cultura musicale e bandistica tramite la partecipazione a manifestazioni civili e religiose, la partecipazione e l'organizzazione di concerti ed eventi musicali. L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le attività di interesse generale richiamate dall'Art. 5, comma 1 del D. Lgs 3/7/2017 n. 117, segnatamente quelle di cui alla lett. i), vale a dire l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo e quelle di cui alla lett. d), vale a dire le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Nello specifico, essa persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere e diffondere la cultura musicale;
- b) sviluppare l'associazionismo e il volontariato musicale;
- c) realizzare attività didattica aperta a tutti in modo particolare ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica, ecc.;
- d) offrire la presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza;

- e) organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- f) incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- g) realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale, l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo dei mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- h) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini e aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano simili obiettivi;
- i) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali;

il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

L'associazione si articola in due organi: la scuola di musica denominata "Centro di Cultura Musicale Cav. Renzo Granucci" ed il corpo musicale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le attività dell'Associazione sono svolte ricorrendo prevalentemente all'attività volontaria degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ASSOCIATI

ART. 5 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

Gli associati possono appartenere ad una o più delle seguenti categorie:

- Componenti del corpo musicale
- Allievi della Scuola di Musica
- Soci Ordinari

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'Associazione medesima le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

In caso di particolare necessità, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, ed in tal caso l'Associazione dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa fiscale e previdenziale.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo.

ART. 6 Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare per scritto ed in qualsiasi esito, entro 60 (sessanta) giorni su tale domanda secondo criteri non discriminatori.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 60 (sessanta) all'Assemblea stessa la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

La domanda di ammissione a socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

La deliberazione di ammissione a socio è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

ART. 7 Gli Associati hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

ART. 8 Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi associativi, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

ART. 9 Gli associati sono esclusi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi associativi;
- b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote associative senza giustificato motivo;
- c. quando – a seguito di ripetute assenze non giustificate alle prove e/o ai servizi della filarmonica – il Consiglio Direttivo proponga l'esclusione;
- d. quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le esclusioni sono decise dall'Assemblea a maggioranza dei suoi membri.

Gli Associati esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Gli Associati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto.

Gli associati possono cessare di appartenere all'Associazione anche per recesso volontario a mezzo di comunicazione scritta.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10 Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione dell'Associazione;
- c. l'Organo di controllo, nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 11 L'Assemblea degli Associati è sovrana, è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza da un associato nominato dalla stessa Assemblea.

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione mediante avviso affisso nella sede sociale almeno 15 giorni prima della riunione.

ART. 12 L'Assemblea degli associati ha le seguenti funzioni:

- a. approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b. approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo di esercizio;
- c. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- d. delibera circa la sospensione, la radiazione e l'esclusione degli associati;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. modifica il presente statuto;
- g. approva gli eventuali regolamenti interni, incluso quello dei lavori assembleari;
- h. delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dal presente statuto;
- i. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;
- j. revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati;
- k. delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e preventivo.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata dal almeno 1/10 degli associati.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante 10 giorni che seguono l'Assemblea.

ART. 13 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

ART. 14 Ogni associato ha diritto ad un voto. E' ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato. Un associato non può avere più di 2 (due) deleghe. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

ART. 15 Il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione dell'Associazione, è composto da un numero minimo di 4 (quattro) Consiglieri ad un massimo di 25 (venticinque) eletti dall'Assemblea fra gli associati per la durata di tre anni.

I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene nominato il primo dei non eletti.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

All'interno del Consiglio Direttivo possono essere istituite commissioni con deleghe operative su aspetti specifici della vita dell'associazione: programmi musicali, scuola di musica, archivio, logistica, ecc. L'istituzione delle commissioni è a discrezione del Consiglio. Le commissioni sono composte da un minimo di una persona ad un massimo di 5. Ciascun membro del Consiglio può appartenere a più di una commissione. La commissione non ha potere decisionale ma presenta al Consiglio le proprie indicazioni.

Qualsiasi associato che abbia ricoperto il ruolo di presidente del Consiglio Direttivo è di diritto membro dello stesso con la carica di presidente onorario. Non ha diritto di voto e non concorre alla determinazione del numero dei votanti e del numero di maggioranza.

La filarmonica, pur nella sua autonomia, è legata alla parrocchia di Segromigno in Monte da sentimenti di riconoscenza per la sua origine e per l'uso dei locali.

Esprime questa riconoscenza con il servizio liturgico e la presenza del parroco nel Consiglio Direttivo come assistente spirituale.

ART. 16 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno 2 (due) volte all'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso di parità di voti il voto del presidente del consiglio direttivo ha validità doppia.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e sulla base delle eventuali indicazioni delle commissioni.

- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- f. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
- g. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- h. decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Assemblea ordinaria ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull'attività svolta. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

ART. 18 Il Segretario, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

ART. 19 Il Tesoriere, che resta in carica 3 anni ed è rieleggibile, è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.

ART.19 bis L'eventuale nomina dell'Organo di Controllo, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/17 e successive modificazioni, non costituisce modifica allo Statuto Sociale.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 20 Il fondo patrimoniale dell'Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:

- a. eventuali sottoscrizioni volontarie e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;

- e. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f. altre entrate compatibili con le finalità sociali.

ART. 21 Le somme versate all'Associazione non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso.

ART. 22 Compongono il patrimonio della associazione anche gli strumenti musicali di proprietà della stessa, le divise e le uniformi, l'archivio della musica acquistata dalla filarmonica, le attrezzature varie (fotocopiatrici, impianti luci e amplificazione, ecc).

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

ART. 23 Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 maggio dell'anno successivo.

L'eventuale avanzo di gestione viene imputato al fondo sociale.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

ART. 24 L'Associazione risponde anche con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione.

ART. 26 In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio dando priorità ad un eventuale altro corpo musicale che si dovesse costituire in paese.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme del Codice Civile, al D.Lgs. n. 117/2017, alle leggi vigenti in materia ed al Regolamento dell'Associazione.

IL PRESIDENTE

Andrea Petretti

